

Regolamento regionale AIT sulle modalità di utilizzo ai fini tariffari del numero di componenti del nucleo familiare (CNF) delle utenze dirette ed indirette residenziali

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina a livello regionale l'applicazione della Delibera ARERA n. 665/17 (di seguito TICSÌ) relativamente alle modalità di fatturazione delle utenze dirette a cui viene applicata la tariffa Uso Domestico Residente o e delle utenze indirette residenziali a cui viene applicata la tariffa Uso Domestico Condominiale, a valle del percorso di applicazione della riforma TICSÌ, art. 3.3 e 3.4, lett. b, Allegato A.
2. Le finalità del presente Regolamento sono:
 - a. regolare le modalità di attribuzione del numero di CNF per la corretta applicazione dell'articolazione tariffaria per l'Uso Domestico Residente e l'Uso Domestico Condominiale;
 - b. regolare le modifiche e gli aggiornamenti del numero di CNF, siano essi acquisiti tramite le Anagrafi Comunali o Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente o soggetti terzi incaricati dal gestore, ovvero tramite autocertificazione dell'utenza residenziale o comunicazione degli Amministratori di condominio o altro delegato individuato dall'assemblea dei condomini.

Art. 2 - Definizione del numero di CNF

1. Per determinare il numero di CNF si fa riferimento al concetto di "famiglia anagrafica" definito dall'art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, inteso all'art. 4 come l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

Art.3 - Modalità di attribuzione del numero di CNF

1. Ai sensi dell'art.3.3 e 3.4, lett. b, dell'Allegato A alla Delibera ARERA 665/2017, il gestore applica la nuova articolazione tariffaria per gli Usi Domestico Residente e Domestico Condominiale sulla base del numero di CNF di cui ha informazione al momento dell'entrata in vigore della stessa, senza effetti retroattivi per i periodi antecedenti al 01/01/2022.
2. A ciascuna utenza Domestica Residente e Domestica Condominiale è associato il numero dei CNF pari al valore trasmesso all'AIT per l'implementazione della riforma di cui agli art. 3.3 o 3.4 lett. b del TICSÌ o comunque come risultante dalla più recente estrazione dall'Anagrafe del Comune di residenza o

dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente o da soggetti terzi incaricati dal gestore che attingano i dati dall'Amministrazione Pubblica.

3. Nei casi in cui l'intestatario dell'utenza Domestica Residente non sia presente negli archivi dell'Anagrafe dei residenti del Comune ove insiste l'indirizzo della fornitura o dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente nel Comune ove insiste l'indirizzo della fornitura ovvero non sia rilevato dai soggetti terzi incaricati dal gestore, a tali utenze sarà applicata la tariffa Domestico Non Residente.
4. Qualora per motivi tecnici il gestore non sia potuto entrare in possesso dei dati relativi al numero di componenti complessivi residenti all'interno di un'utenza Domestica Condominiale, né tramite la procedura di cui al comma 2, né tramite la trasmissione di autocertificazione di cui all'art. 4, utilizzerà un numero di CNF attribuendo a ciascuna unità indiretta di natura residenziale nota un numero di componenti pari a 3. Medesimi criteri dovranno essere adottati per le utenze di cui all'art. 14.3, lettere b e c, del Regolamento del SII, di cui il gestore per motivi tecnici non sia potuto entrare in possesso dei dati relativi al numero di componenti residenti.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle nuove utenze, a decorrere dalla data di attivazione o voltura del contratto.

Art.4 - Modalità di trasmissione ed effetti autocertificazione del numero di CNF

1. L'utente diretto ed indiretto, per il tramite dell'Amministratore di condominio o altro delegato individuato dall'assemblea dei condomini, può trasmettere l'autocertificazione della documentazione relativa al numero dei CNF a mezzo posta ordinaria, fax, e-mail, PEC, registrazione al call-center, sito internet del gestore del SII o direttamente agli uffici del gestore del SII.
2. In caso di trasmissione dell'autocertificazione da parte delle utenze dirette ed indirette, per il tramite dell'Amministratore di condominio o altro delegato individuato dall'assemblea dei condomini, se non in contrasto con i dati in possesso del Gestore di cui all'art. 3 comma 2, si applica l'art. 31 del Regolamento del SII e l'art. 71 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.

Art. 5 - Obblighi del Gestore del SII

1. Nella prima fattura emessa con applicazione della nuova articolazione tariffaria il gestore informa gli utenti residenti diretti ed indiretti, per il tramite dell'Amministratore di condominio o altro delegato individuato dall'assemblea dei condomini, circa le modalità di applicazione della nuova tariffa per l'utenza Domestica Residente e Domestica Condominiale, dando opportuna evidenza circa il numero dei CNF utilizzato nel calcolo della bolletta e circa le modalità di acquisizione del dato. L'utente diretto ed indiretto, per il tramite dell'Amministratore di condominio o altro delegato individuato dall'assemblea dei

condomini, è altresì informato circa la possibilità di richiedere al gestore una rettifica del calcolo, ove il dato effettivo dei componenti del nucleo familiare risulti errato, dietro presentazione di idonea documentazione. In tal caso potrà avvalersi della procedura di cui all'art. 4.

2. Il Gestore del SII ha l'obbligo, in via diretta o indiretta, di stipulare con i Comuni da esso gestiti o soggetti terzi da esso incaricati apposite convenzioni o accordi al fine di aggiornare, alla data di estrazione e almeno con cadenza biennale, il proprio database relativo al numero di CNF utilizzato ai fini della fatturazione.
3. Qualora il Gestore intenda aggiornare i dati attraverso le Anagrafi dei Comuni l'AIT coadiuva la comunicazione con gli stessi.
4. La cadenza di cui al comma 2 assumerà carattere annuale nel momento in cui sarà possibile attingere ed aggiornare i dati presso l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.

Art. 6 - Pubblicità e comunicazione

1. È fatto obbligo ai Gestori di pubblicare il presente regolamento e di rendere disponibili i moduli eventualmente utilizzabili ai fini dell'autocertificazione del numero di CNF anche sul proprio sito internet.

Art. 7 -Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2022.
2. L'entrata in vigore del presente Regolamento, in conformità ai tempi stabiliti al comma 1, abroga il "Regolamento regionale AIT per le modalità di trasmissione al Gestore del SII ed utilizzo ai fini tariffari del numero di componenti del nucleo familiare (CNF) delle utenze residenziali", approvato con Delibera di Assemblea AIT n. 20 del 26 settembre 2018.